



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Decreto ingiuntivo: cos'è e come si fa

8 Novembre 2020Redazione

Chi ha un credito da riscuotere può procurarsi il titolo esecutivo utilizzando un'apposita procedura prevista dalla legge.

Sei il titolare di un'impresa di ristrutturazione. Hai effettuato dei lavori a favore di

un cliente ed hai emesso regolarmente la fattura. Nonostante ti abbia fornito numerose assicurazioni, il cliente non ha mai proceduto al pagamento delle tue competenze. Vuoi sapere che cosa puoi fare per recuperare il tuo credito in tempi rapidi.

Il nostro ordinamento offre a tutti coloro che devono recuperare prontamente un credito non riscosso uno strumento veloce per procurarsi il titolo esecutivo, vale a dire, il presupposto necessario per poter far partire l'esecuzione contro il debitore, ossia, la procedura di recupero coattivo del credito.

Lo strumento messo in campo dall'ordinamento per questa finalità è il **decreto ingiuntivo** e in questo articolo vedremo **cos'è e come si fa**. Si tratta di un procedimento monitorio caratterizzato dalla celerità e dall'assenza di contraddittorio. Tuttavia, per poter ottenere un decreto ingiuntivo, è necessario avere la prova scritta del proprio credito.

Inoltre, il debitore ingiunto può sempre opporsi al decreto ingiuntivo e presentare una opposizione che allungherà i tempi.

Che cos'è il decreto ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo è il provvedimento emesso dal giudice con cui il titolare di un determinato **credito certo, liquido ed esigibile** ingiunge al debitore di pagare il debito entro 40 giorni dalla data di notifica del decreto stesso **[1]**.

Il decreto ingiuntivo viene emesso dal giudice su istanza del creditore il quale deposita in tribunale un ricorso con il quale chiede al giudice l'**emissione del decreto** stesso.

Il procedimento che conduce all'emissione del decreto ingiuntivo è esclusivamente documentale e si fonda sui documenti depositati dal creditore che provano la sussistenza del suo **credito** (ad esempio, le fatture non saldate, il contratto che prevede un certo corrispettivo, la ricognizione di debito del debitore, etc.).

Il procedimento di ingiunzione viene detto **monitorio** in quanto è privo di contraddittorio ed è, dunque, un procedimento sommario.

Decreto ingiuntivo: quali requisiti per ottenerlo?

Non tutti i creditori possono **ottenere un decreto ingiuntivo** per avere il pronto recupero del proprio credito. Infatti, per poter ottenere il decreto ingiuntivo, il creditore deve offrire la **prova scritta del credito vantato**.

Inoltre, il credito azionato deve avere uno specifico oggetto, vale a dire, deve consistere in una somma di denaro, in una certa quantità di cose, nella consegna di una cosa determinata, etc.

Infine, la somma di denaro per la quale si agisce deve essere liquida, certa ed esigibile.

Decreto ingiuntivo: chi lo emette?

Per ottenere l'**emissione di un decreto ingiuntivo** occorre rivolgersi o al giudice di pace o al tribunale.

Il criterio da seguire nella scelta del giudice competente è il seguente: il [ricorso per decreto ingiuntivo](#) deve essere presentato innanzi al giudice che sarebbe competente a conoscere la causa ordinaria. Ne consegue che la **competenza del giudice di pace** o del **tribunale** deriva essenzialmente dal valore del credito per cui il creditore agisce.

Decreto ingiuntivo: in quali tempi viene emesso?

La finalità del decreto ingiuntivo è consentire al creditore di **procurarsi un titolo esecutivo** e avviare in tempi rapidi l'azione esecutiva contro il debitore, così da soddisfare prontamente il proprio credito. È evidente che questa finalità verrebbe frustrata se il giudice al quale viene presentato il ricorso ritardasse troppo l'emissione del decreto ingiuntivo.

Tuttavia, la legge non fissa un tempo limite entro il quale il giudice deve emettere il decreto e le tempistiche di rilascio dell'ingiunzione sono dunque diverse a seconda dell'ufficio giudiziario adito.

Decreto ingiuntivo: cosa può fare il debitore?

Quando il decreto ingiuntivo viene emesso, il creditore deve notificarlo al debitore entro 60 giorni dalla sua emissione altrimenti il decreto sarà inefficace.

Il debitore che riceve il decreto ingiuntivo ha la possibilità, entro quaranta giorni dalla sua notifica, di presentare **opposizione all'ingiunzione** depositando un atto di citazione davanti all'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso l'ordine di pagamento.

L'opposizione determina l'avvio di una ordinaria causa civile che avrà ad oggetto la verifica della reale sussistenza del credito vantato dal creditore.

Il creditore può tuttavia, in attesa che la causa civile venga definita, chiedere la **provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo**. Infatti, come regola generale, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo solo dopo che siano passati quaranta giorni dalla sua notifica senza che il debitore abbia fatto opposizione.

Tuttavia, se il credito si fonda su **titoli di credito** (come, ad esempio, la cambiale, l'assegno bancario o circolare, etc.) o su atti ricevuti da notai o altri pubblici ufficiali, oppure se c'è un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, oppure se il ricorrente produce documenti firmati dal debitore che provano il credito è possibile ottenere la provvisoria esecutività del decreto **[2]**.

[1] Art. 633 e ss. cod. proc. civ.

[2] Art. 642 cod. proc. civ.